

n° 321 / 28 / 02 P.G.



n° 30 / 2003 R.D.

# PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

## PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

### IL PROCURATORE GENERALE

Letti gli atti relativi alla richiesta presentata dal difensore di Pregelj Franc ai sensi dell'art. 54 - quater c.p.p.;

rilevato che il Pregelj, quale comandante del settore di Gorizia del IX Corpus Sloveno, è imputato nel procedimento penale n. 265/2001 R.G.N.R. pendente presso la Procura Militare della Repubblica di Padova in ordine al reato di violenza continuata mediante omicidio contro privati nemici (artt. 185, commi I e II, e 13 c.p.m.g., 110, 81 cpv. c.p.) e al reato di violenza continuata con omicidio nei confronti di prigionieri di guerra (artt. 13, 211 c.p.m.g., 110, 81 cpv. c.p. e 196 c.p.m.p.), con le aggravanti, in particolare, della premeditazione, dei motivi abietti costituiti da finalità di soppressione etnica e con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 4 c.p.;

che la richiesta in esame non può ritenersi preclusa dalla notifica all'interessato dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., posto che tale avviso, contrariamente a quanto sostenuto dal P.M. militare di Padova, non "chiude ed esaurisce la fase delle indagini preliminari", né "apre una fase del tutto distinta in cui il controllo sul rispetto delle regole di competenza e di riparto della giurisdizione è ormai rimessa ad un organo terzo, vale a dire gli organi giudicanti", essendo pacifico, in base ai principi enunciati dalla Suprema Corte, che la chiusura delle indagini deve essere correttamente correlata all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 405 c.p.p. e nulla autorizzando una diversa interpretazione della normativa vigente, anche tenuto conto delle modifiche introdotte dall'art. 17 della L. 16.12.1999 n. 479 e della ratio di tali nuove disposizioni;

che, nel merito, i tragici fatti indicati nella imputazione, commessi in Gorizia e in altre città del Friuli Venezia Giulia tra il 1.5.1945 e il 15.6.1945, nel contesto di una scenario politico e militare complesso e ancora non compiutamente delineato, non possono essere sussunti nelle ipotesi criminose previste dagli artt. 185 e 211 c.p.m.g. ed appartenere, dunque, alla competenza del giudice militare secondo le enunciazioni dell'art. 6 D.L.L. 12.3.1946 n. 144 e dell'art. 13 c.p.m.g.;

che, invero, l'art. 6 D.L.L. n. 144/1946 - comunque non incompatibile con l'art. 103 della Costituzione (Corte Costituzionale, sent. n. 48 del 15.7.1959) - nel regolare il passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra a quella di pace, attribuisce ai tribunali territoriali di pace la competenza "a conoscere dei reati militari preveduti dal codice penale militare di guerra commessi durante lo stato di guerra e dei reati contro le leggi e gli usi di guerra commessi dagli appartenenti alle forze armate nemiche", mentre l'art. 13 c.p.m.g. statuisce, ancora, che le norme "relative ai reati contro le leggi e gli usi di guerra si applicano anche ai militari e a ogni altra persona appartenente alle forze armate nemiche, quando alcuno di tali reati sia commesso a danno dello Stato italiano o di un cittadino italiano";

che, tuttavia, indipendentemente da qualsiasi valutazione storico-giuridica sulla situazione all'epoca esistente, sulla natura, struttura e funzione del IX Corpus Sloveno operante nel settore di Gorizia, essendovi peraltro incertezza, allo stato degli atti, sui compiti assegnati a tale formazione all'interno dell'esercito jugoslavo, v'è in ogni caso da considerare che l'art. 185 in relazione all'art. 13 c.p.m.g. richiede, per la sussistenza del reato, che l'uso della violenza da parte del militare contro privati nemici derivi da "cause

*non estranee alla guerra*", con ciò ponendo in rilievo come la violenza rappresenti sempre "il risultato, l'effetto, il prodotto" di un'operazione rapportabile eziologicamente allo stato di guerra o spiegabile con questo. In ultima analisi, se non proprio una stretta relazione causale con lo stato di guerra, occorre comunque una stretta connessione occasionale e specifica con esso o con le operazioni militari (Cass. pen. SS.UU., 3.2.1973, n.2, proc. Allers ed altri; Corte di Assise di Roma 11.10.2001 Piskulic),

che, invece, nella fattispecie detto nesso non appare sussistente, posto che l'uso della violenza (omicidio plurimo), secondo la contestazione connotata, in particolare, dalle aggravanti di cui all'art. 61 nn. 1 e 4 c.p., si presenta non già come prodotto tipico di operazioni belliche o derivante da "cause di guerra", ma come conseguenza di attività repressive collegate a ragioni di odiosa persecuzione politica ed etnica in danno di inermi cittadini e prigionieri, in attuazione di un ben preciso programma di annessione territoriale, perseguito anche adoperando sevizie e agendo con crudeltà;

che, alla luce di tali indicazioni, che concernono anche il reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g., deve necessariamente ritenersi la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e, segnatamente, del giudice di Gorizia, essendosi consumati in quel territorio i misfatti oggetto del procedimento ed integrando i medesimi una ipotesi di reato comune (omicidio plurimo aggravato continuato);

**P.Q.M.**

determina che deve procedere il P.M. presso il Tribunale ordinario di Gorizia; dispone che il presente provvedimento sia comunicato agli Uffici e alla parte interessati; ordina che gli atti del procedimento vengano trasmessi al P.M. presso il Tribunale ordinario di Gorizia per il corso ulteriore.

Roma, li 6.02.2003

Il Sost. Procuratore Generale  
(dott. Antonio Gerzani Abbate)

Depositato in Segreteria  
il 6 FEB. 2003

IL CANCELLIERE B3

Loretta Bucci



Per copia conforme  
all'originale il 6 FEB. 2003

IL CANCELLIERE B3

Loretta Bucci

